

*Comune di Venezia*

**PRODUZIONE DI ORTOFOTOPIANO DIGITALE A  
COLORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA  
ALLA SCALA 1:2000**

**Schema di contratto**

## SCHEMA DI CONTRATTO

### **PRODUZIONE DI ORTOFOTOPIANO DIGITALE A COLORI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA ALLA SCALA 1:2000**

TRA

il Comune di Venezia, di seguito per brevità indicato anche “Comune”, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, il quale agisce in attuazione della determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, determinazione depositata agli atti del Comune di Venezia. Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137, Venezia Codice fiscale n. 00339370272,

E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, p. IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (in caso di R.T.I.: in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con \_\_\_\_\_ per atto \_\_\_\_\_), di seguito per brevità anche “Ditta”,

### **PREMESSO CHE**

la Ditta, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da Comune per la “Produzione di ortofotopiano digitale a colori del territorio del Comune di Venezia alla scala 1:2000”, ha:

- presentato tutta la documentazione richiesta in sede di gara
- presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto
- prestato la cauzione definitiva di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

documentazione che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

**quanto segue.**

#### **Art. 1 - NORME REGOLATRICI**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni contenute nel capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi approvato con D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative (già emanate o che verranno emanate) in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti e documenti della gara di cui sopra prodotti dal Comune prevarranno su tutti gli atti e documenti della gara di cui sopra prodotti dalla Ditta, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Ditta ed accettate dal Comune.

## **Art. 2 - OGGETTO**

Il Comune affida alla Ditta, che accetta, la produzione di ortofotopiano digitale a colori del territorio del Comune di Venezia alla scala 1:2000 da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, migliorate e specificate nel dettaglio come indicato nell'offerta della Ditta e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

## **Art. 3 – PROPRIETA' DEI PRODOTTI**

Tutto quanto verrà realizzato nell'ambito del presente contratto, a partire dalla ripresa aerea fino ai prodotti finali, compreso ogni prodotto intermedio, è di proprietà esclusiva del Comune.

## **Art. 4 - VARIAZIONI**

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni dell'Appalto in analogia a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 18.11.23 N. 2440 e 120 del R.D. 23.05.24 n. 827.

Nessuna variazione sarà ammessa o riconosciuta se non ordinata per iscritto dal Comune.

## **Art. 5 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Sono a carico della Ditta, e quindi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui all'Art. 15, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, tra cui gli oneri, di seguito descritti a solo titolo esemplificativo e da non ritenersi esaustivi, relativi:
- a) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale addetto ai lavori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre

disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'opera;

- b) all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, sia per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, sia per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Ditta, restando sollevato il Comune. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso compresi nel corrispettivo contrattuale di cui all'Art. 15.
  - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. La Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni Tecniche, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
  3. La Ditta si impegna espressamente a sollevare il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
  4. Per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Ditta si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, e a mettere a disposizione i mezzi d'opera necessari, anche in fase di collaudo.
  5. Il Comune potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La Ditta si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
  6. La Ditta si obbliga a sostituire le unità di personale che il Comune dovesse ritenere non idonee allo svolgimento delle prestazioni per la corretta esecuzione del presente contratto.
  7. La Ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune,
  8. La Ditta si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La ditta si obbliga altresì ad applicare, e a far applicare integralmente, tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
3. La Ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. In caso di inottemperanza, accertata dal Comune o ad essa segnalata dalle Autorità competenti, anche ad uno solo degli obblighi precisati ai commi precedenti, il Comune si riserva di effettuare, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, una decurtazione del 5% sul pagamento del corrispettivo contrattuale ad ultimazione dei lavori, o sulla restituzione della cauzione, sino a quando dalle Autorità competenti non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per tali sospensioni, o ritardi di pagamento, la Ditta non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento danni o ad interessi.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui venga a conoscenza e di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

#### **Art. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Ditta si assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di dispositivi o dall'adozione di soluzioni che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di terzi.
2. Nel caso in cui il Comune venga sottoposto ad azione giudiziaria da parte di terzi, vantanti diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Ditta manleverà e terrà indenne il Comune, assumendosi tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune.
3. Il Comune è tenuto ad informare, tempestivamente e per iscritto, la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, la Ditta riconosce al Comune la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Ditta.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Comune può riservarsi di risolvere di diritto il presente contratto, recuperando il corrispettivo versato, a meno che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato. Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento del danno nel caso in cui l'azione giudiziaria risulti fondata.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITÀ**

1. La Ditta è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. La Ditta è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al Comune, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

#### **Art. 10 - SUBAPPALTO**

1. Fermi restando i limiti di cui all'offerta della Ditta accettata dal Comune, la Ditta si

avvarrà del subappalto per l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

.....  
.....

2. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Ditta, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti del Comune di quanto subappaltato.
3. La Ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune e/o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale.
4. In caso il Comune accerti l'esistenza di inadempimenti durante l'esecuzione dei lavori in subappalto, può pretendere l'adozione di misure immediate da parte della Ditta per la risoluzione del contratto di subappalto, previa comunicazione per iscritto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà diritto all'appaltatore ad indennizzi di sorta, né a spostamento dei termini di esecuzione del contratto.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 18 della Legge n. 55/90, in quanto compatibili.

#### **Art. 11 – TEMPI DI ESECUZIONE**

1. La Ditta dovrà consegnare i prodotti oggetto del presente contratto, nei termini indicati dalla Ditta stessa in sede di gara.

#### **Art. 12 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impedissero in via temporanea la normale esecuzione delle attività, il Comune potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.
2. Per la sospensione non spetterà alla Ditta alcun compenso o indennizzo.
3. La durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 13 - COLLAUDO**

Il comune procederà ai collaudi secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni amministrative e Prescrizioni Tecniche.

Qualora un collaudo, anche parziale non risultasse positivo, la Ditta dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione, ad eliminare i difetti e le mancanze riscontrate e mettere il Comune in condizioni di ripetere il collaudo.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera la Ditta dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

#### **Art. 14 - PENALITÀ**

1. Per ogni settimana di ritardo rispetto ai tempi di cui al precedente articolo 11, il Comune, previa contestazione e valutazione delle giustificazioni addotte dalla Ditta, applicherà alla Ditta una penale pari al 2% dell'importo di aggiudicazione.
2. Resta convenuto che la Ditta s'intende in ritardo anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto alla sostituzione a seguito di collaudo negativo.
3. Il Comune, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
4. La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. Qualora il ritardo nelle consegne superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, il Comune avrà il diritto di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale, la cauzione di cui al successivo art. 17, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 15 - CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo complessivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale di cui al precedente articolo 2, è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), al netto dell'IVA.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate (o che venissero emanate) dalle competenti autorità, ivi compresa il Comune, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. La Ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.



## **Art. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15, comma 1, sarà effettuato dietro presentazione di fatture autorizzate dal Comune, dopo collaudo parziale positivo, secondo il seguente dettaglio:
  - Primo acconto: 30% del prezzo globale di aggiudicazione alla prima consegna parziale;.
  - Secondo acconto: 30% del prezzo globale di aggiudicazione aggiudicazione alla seconda consegna parziale;.
  - Saldo finale: 40% del prezzo globale di aggiudicazione alla consegna finale.Al collaudo finale, se positivo, si procederà alla restituzione della cauzione di cui al successivo Art. 17.
2. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data fattura sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, .....

## **Art. 17 - CAUZIONE**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dalla Ditta a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, sarà svincolata a seguito della completa ed esatta esecuzione del contratto.
2. Il Comune ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Ditta, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. Il Comune ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali.
4. In ogni caso la Ditta è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Art. 18 - DANNI**

Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante l'esecuzione delle attività relative alla fornitura.

## **Art. 19 - RISOLUZIONE**

1. È facoltà del Comune di risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi ed agli effetti dell'Art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa della Ditta nei seguenti casi:
  - qualora un collaudo, anche preliminare e parziale, risultasse negativo anche dopo una ripetizione del collaudo stesso;
  - in caso di affidamento non autorizzato di attività in subappalto;
  - in caso di ritardo che superi i trenta giorni naturali e consecutivi.
2. In caso di rescissione per colpa della Ditta, al Comune sarà riconosciuto il risarcimento di tutti i danni che gli potranno derivare per la ritardata esecuzione e/o per l'eventuale maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.
3. Il contratto potrà sciogliersi, inoltre, negli altri modi previsti dal Codice Civile.
4. E' facoltà del Comune risolvere il contratto qualora la Ditta, prima o nel corso dell'esecuzione della fornitura, dovesse perdere i requisiti previsti dall'art.12 del D.L.vo n. 157/95.
5. Nel caso di inadempimento di cui agli art.7 "Obblighi di riservatezza", art. 8 "Brevetti industriali e diritti d'autore", art. 17 "Cauzione", art. 20 "Divieto di cessione del contratto e del credito", la risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Comune, da comunicarsi alla Ditta mediante lettera raccomandata a.r..

#### **Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto altresì divieto alla Ditta di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla Ditta stessa dal presente contratto e di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Art. 21 - FORO COMPETENTE**

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto le parti ne danno comunicazione al collaudatore che proporrà una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni la soluzione verrà deferita al giudice ordinario. Sarà competente il Foro di Venezia.

## **Art. 22 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. La Ditta dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte del Comune ai sensi della Legge n. 675/96 e della Legge 676/96, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Venezia, li \_\_\_\_\_

IL COMUNE

LA DITTA

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Ditta dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Ditta dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

LA DITTA

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_